

Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo

- I soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/1995, presentano, in allegato ai progetti, apposita documentazione di impatto acustico, nella quale sono indicati:
 - a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
 - b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
 - c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
 - d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
 - e) la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
 - 1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
 - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
 - 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
 - f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;
 - g) la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico.
- Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della l. 447/1995, le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dall'articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, avente gli stessi contenuti di cui al primo punto
 - Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 8, comma 6 della Legge 447/1995, devono contenere, nel caso previsto dal medesimo articolo 8, comma 6, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine del rilascio del relativo nulla-osta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3), da parte del comune territorialmente competente.
 - La documentazione di impatto acustico di cui alla presente nota deve essere elaborata da un tecnico competente in acustica iscritto ad apposito albo regionale e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.